

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 5 novembre 2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 1037)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2023)

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 dell'Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Si segnala altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 dd. 19 dicembre 2023 - è stata disposta l'“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 3 novembre 2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023”. In particolare, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, sono estesi al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023. La suindicata delibera ha altresì stabilito che “Per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 novembre 2023, n. 1037, assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla sopra citata delibera.”

CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti, privati e imprese, titolari di **mutui** relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA

I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una **sospensione del pagamento delle rate** dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:

- sospensione dell'intera rata e
- sospensione della sola quota capitale.

La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (2 novembre 2024, salvo eventuali proroghe).

Sospensione dell'intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).

Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

CON QUALI MODALITA' VA FATTA LA RICHIESTA

Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l'apposito **modulo di richiesta** messo a disposizione dalla Banca con **autocertificazione** del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA

La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 18 febbraio 2024.

Trento, 03/01/2024